



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi

N. R.G. 1969/2020

Il Tribunale, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Francesco de Perna, ha pronunciato la presente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado iscritta al n. 1969 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, promossa da:

Parte_1 (C.F. C.F._1), difeso dall'Avv. Fabrizio Chioini giusta procura in calce all'atto di citazione;

PARTE OPPONENTE

CONTRO

Controparte_1 .IVA P.IVA_1, difesa dall'Avv. Massimiliano Angeletti giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;

PARTE OPPOSTA

OGGETTO: “*Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.*”

CONCLUSIONI

Parte opponente: “*Piaccia all’Onorevole Tribunale di Fermo, contrariis reiectis, A) - NEL MERITO, - accertare e dichiarare la nullità e/o l’illegittimità e/o l’inefficacia dell’atto di precetto notificato il 20 novembre 2020 dalla società “ Controparte_1 al signor Parte_1 unitamente al lodo arbitrale pronunciato il 6 marzo 2020 tra la “ [...] Controparte_2”, la “ Controparte_1 e la “ [...] Controparte_3” nonché la sua inidoneità alla instaurazione dell’azione esecutiva e/o l’inesistenza del diritto dell’istante a procedere ad esecuzione forzata per i motivi indicati nella narrativa della citazione, con conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia del decreto del Tribunale di Ascoli Piceno del 24 luglio 2020 che ha dichiarato esecutivo il lodo ed ordinato l’apposizione sul lodo irrituale della formula esecutiva (procedimento numero 653/2020 V.G.); B) - condannare la società “ Controparte_1, in persona del suo legale*”



rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'articolo 96 secondo comma Cod. Proc. Civ. al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata e "da lite temeraria" da liquidarsi a norma del primo comma dell'articolo 96 Cod. Proc. Civ., nella somma di Euro cinquantamila (€ 50.000,00) od in quella diversa anche ricorrendo alla valutazione equitativa ex articolo 1226 del Codice Civile oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal sorgere del diritto sino al soddisfo effettivo se dovuti; C) - con vittoria nelle spese e competenze di causa in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario; D) - Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione nonostante gravame, come per Legge".

Parte opposta: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, ogni contraria eccezione, deduzione e produzione disattesa: 1)accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Fermo perché competente a conoscere la fase di opposizione all'esecuzione è il collegio Arbitrale, 2)accertare e dichiarare la litispendenza tra il procedimento pendente davanti al Tribunale di Fermo e quello pendente davanti al tribunale di Ascoli Piceno ed ordinare la cancellazione della causa dal ruolo del procedimento successivamente iscritto a ruolo, ovvero quello del Tribunale di Fermo, 3)accertare e dichiarare la litispendenza tra i procedimenti n 656/2020 e n 1969/2020 pendenti davanti al Tribunale di Fermo in favore del procedimento n 1969/2020, 4)accertare e dichiarare inammissibile, improcedibile, improponibile, nullo l'atto di opposizione ex art 615 comma 1 cpc come azionato in quanto volto a far accertare questioni, come indicate nel corpo dell'atto di costituzione, che non possono essere decise dal Tribunale di Fermo e quindi deducibili esclusivamente davanti al Tribunale di Ascoli Piceno quale giudice del merito dell'impugnazione, accertando e dichiarando competente per l'accertamento della natura del lodo e quale sia il Giudice competente per l'impugnazione dello stesso il solo Tribunale di Ascoli Piceno e non quello di Fermo, 5)rigettare tutte le domande proposte con l'opposizione a precetto e l'opposizione medesima attesa l'inidoneità del Tribunale di Fermo a decidere sui motivi di opposizione proposti riservati ad altro giudice ed in quanto infondate in fatto ed in diritto, con condanna dell'attrice alla rifusione del danno ex art 96 cpc per lite temeraria, 6)condannare la ditta **Parte_1** a rifondere le spese di lite ed onorari di causa alla società **Controparte_1** da distrarsi in favore dell'Avv Massimiliano Angeletti che si dichiara antistatario".*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato, **Parte_1** conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società **[...]**

[..]



[...]
[...]

CP_4 chiedendo, previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo azionato, l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità/nullicità del lodo arbitrale azionato, emesso in data 06.3.2020 dal Collegio arbitrale con sede in San Benedetto del Tronto viale Celso Ulpiano n. 28 portato in esecuzione, del relativo decreto di esecutorietà e del peditsequo precetto notificatogli, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 207.281,66.

A sostegno delle proprie domande, l'opponente deduceva che:

- il decreto di esecutorietà rilasciato dal Tribunale di Ascoli Piceno in relazione al lodo doveva ritenersi illegittimo, potendosi tale atto emettersi esclusivamente per lodi arbitrali rituali, come prescritto dagli artt. 808-ter, 824-bis e 6125 c.p.c., e non anche per lodi di natura diversa, come quello di causa da ritenersi irrituale, natura questa desumibile dal tenore dello stesso lodo emesso dal collegio arbitrale e dall'art. 23 del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 16.11.2007;
- vi erano nel caso di specie i presupposti per condannare la parte opposta per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 11;

La parte ricorrente chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Piaccia all’Onorevole Tribunale di Fermo, contrariis reiectis,

A) - IN VIA PRELIMINARE,

- sospendere, inaudita altera parte ovvero previa fissazione di apposita udienza, l'efficacia esecutiva del presunto titolo costituito dal lodo arbitrale pronunciato il 6 marzo 2020 tra la “ [...] Controparte_2 ”, la “ Controparte_1 e la “ [...] Controparte_3 ”, descritto in narrativa, sussistendo i gravi motivi voluti dall'articolo 615, primo comma del Cod. Proc. Civ.;

B) - NEL MERITO,

- accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato il 20 novembre 2020 dalla società “ Controparte_1 al signor Parte_1 [...] unitamente al lodo arbitrale pronunciato il 6 marzo 2020 tra la “ Controparte_2 [...] ”, la “ CP_1 CP_1 e la “ Controparte_3 [...] ” nonché la sua inidoneità alla instaurazione dell'azione esecutiva e/o l'inesistenza del diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata per i motivi indicati in narrativa, con conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia del decreto del Tribunale di Ascoli Piceno del 24 luglio 2020 che ha dichiarato esecutivo il lodo ed ordinato l'apposizione sul lodo irrituale della formula esecutiva (procedimento numero 653/2020 V.G.);



C) - condannare la società “ Controparte_1 ”, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell’articolo 96 secondo comma Cod. Proc. Civ. al risarcimento dei danni “da lite temeraria” da liquidarsi d’ufficio in via equitativa;

D) - con vittoria nelle spese e competenze di causa in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario;

E) - Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione nonostante gravame, come per Legge. La parte opposta costituitasi in giudizio, contestando quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito, adduceva quanto segue:

- incompetenza del Tribunale di Fermo per essere competente sull’esecuzione del contratto di appalto tra le parti, giusta quanto disposto della convenzione di arbitrato, il collegio arbitrale;

- litispendenza tra il presente procedimento e quello iscritto al n. 751/2020 incardinato dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, avente ad oggetto l’impugnazione del lodo arbitrale emesso tra le parti;

- inammissibilità, improcedibilità, improponibilità dell’atto di opposizione ex art 615 comma 1 cpc in quanto le questioni sollevate avrebbero dovuto essere fatte valere davanti al Tribunale di Ascoli Piceno quale giudice del merito dell’impugnazione, “accertando e dichiarando competente per l’accertamento della natura del lodo e quale sia il Giudice competente per l’impugnazione dello stesso il solo Tribunale di Ascoli Piceno e non quello di Fermo”;

- quanto alle somme indicate nell’atto di precetto, sia gli importi relativi al compenso degli arbitri, sia quelli attinenti alla redazione del precetto, risultavano correttamente conteggiati; quanto ai primi, gli stessi erano stati calcolati in conformità a quanto previsto nello stesso lodo arbitrale.

La parte opposta chiedeva, pertanto, l’accoglimento delle seguenti conclusioni

“Voglia l’Ill.mo Tribunale Adito, ogni contraria eccezione, deduzione e produzione disattesa:

1)accertare e dichiarare l’incompetenza del Tribunale di Fermo perché competente a conoscere la fase di opposizione all’esecuzione è il collegio Arbitrale,

2)accertare e dichiarare la litispendenza tra il procedimento pendente davanti al Tribunale di Fermo e quello pendente davanti al CP_5 ed ordinare la cancellazione della causa dal ruolo del procedimento successivamente iscritto a ruolo,

3)accertare e dichiarare inammissibile, improcedibile, improponibile l’impugnazione ex art 615 comma 1 cpc come azionata in quanto relativa a questioni che andavano dedotte davanti al giudice del merito dell’impugnazione e non quello dell’esecuzione, come argomentato nell’atto di opposizione,

4)rigettare le domande proposte dalla ditta Parte_1 con l’opposizione e l’opposizione medesima, in quanto infondata in fatto ed in diritto con ogni conseguenza di legge ed in merito all’esecuzione,



5)condannare parte attrice alla rifusione del danno ex art 96 cpc per lite temeraria,

6)condannare la ditta **Parte_1** a rifondere le spese di lite ed onorari di causa alla società **Controparte_1** da distrarsi in favore dell'Avv Massimiliano Angeletti che si dichiara antistatario”.

Alla prima udienza del 10.06.2021 veniva dato atto della pendenza, dinanzi al Tribunale di Fermo, del giudizio di opposizione all'esecuzione, iscritto al n. 656/2020, in relazione alla quale la parte opposta chiedeva la riunione al presente giudizio, invocando l'identità delle questioni trattate. All'esito, il giudice riservava la decisione sull'istanza di sospensione del titolo esecutivo.

Con ordinanza del 22.06.2021, il giudice, accertata la propria competenza, rigettava l'istanza di riunione tra il procedimento n. 656/2020 ed il presente giudizio, nonché l'assenza di litispendenza tra quest'ultimo e il procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno (attesa la diversità delle domande proposte nei due giudizi) e sospendeva l'efficacia esecutiva del lodo, emesso in data 06.03.2020 dal Collegio Arbitrale con sede in San Benedetto del Tronto viale Celso Ulpiano n. 28 .

Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., previamente richiesti, le parti provvedevano al relativo deposito.

Nel corso del giudizio veniva formulata, con esito negativo, una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 c.p.c.

Successivamente, preso atto della pendenza del procedimento dinanzi alla Corte di Appello di Ancona, avente ad oggetto l'accertamento della natura del lodo per cui è causa, il presente procedimento veniva sospeso ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del predetto giudizio.

All'esito della pronuncia della sentenza n. 726/2025 della Corte di appello di Ancona - con la quale, in rigetto dell'appello proposto, veniva confermata la sentenza n. 446/2021 del Tribunale di Ascoli Piceno, che aveva dichiarato l'irritualità del lodo oggetto di causa - il giudizio veniva riassunto. Rigettate le prove orali richieste, all'udienza del 21.05.2026, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui agli art. 190 c.p.c.

Va dato atto che, nelle more della procedura esecutiva, l'opponente ha soddisfatto, mediante pagamento, la pretesa creditoria per la quale la parte opposta aveva agito esecutivamente, tanto che la predetta procedura esecutiva è stata dichiarata estinta come da provvedimento agli atti del giudizio.



Da quanto detto deriva, pertanto, che, con riferimento alla domanda tipica dell'opponente *ex art. 615 c.p.c.* funzionale ad evitare la prosecuzione del processo esecutivo, deve procedersi ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere, risultando l'interesse dell'opponente ad evitare la prosecuzione del processo esecutivo essere stato già soddisfatto dalla declaratoria di estinzione del giudizio esecutivo.

Ciò, peraltro, non è ostacolato dalla domanda dell'opponente volta ad ottenere la condanna della parte opposta ai sensi dell'art. 96 comma II c.p.c., potendo tale domanda essere vagliata autonomamente da quella sopra detta.

Ebbene, la domanda avanzata dall'opponente di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma II c.p.c. è infondata e va rigettata.

La predetta disposizione, invero, con riferimento ai processi esecutivi, non si riferisce genericamente a casi di danni subiti da una parte per condotte processuali scorrette, bensì, espressamente, alle sole fattispecie nelle quali il giudice accerti anche l'inesistenza del diritto per cui, per quanto qui interessa, è stata iniziata l'esecuzione forzata, essendo questo uno degli elementi caratterizzanti che distingue tale tipo di responsabilità da quella, autonoma e diversa, e qui non azionata, di cui al primo comma dell'art. 96 c.p.c., collegata con l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Ebbene vi è giudicato tra le parti secondo il quale alla parte opposta spettava il diritto sostanziale azionato, consistente nella prestazione di pagamento riconosciuta dovuta con lodo arbitrale, atteso che, prima il tribunale, e poi la corte d'appello, hanno condannato l'opponente ad eseguire le suddette prestazioni, tanto che, come detto, l'opponente ha poi adempiuto al diritto fatto valere esecutivamente, con conseguente estinzione della procedura.

Non sussiste, pertanto, la speciale ipotesi di responsabilità di cui all'art. 96 comma II c.p.c. collegata all'aver agito esecutivamente nonostante l'inesistenza del diritto (sostanziale) per il quale si è agito, circostanza caratteristica della fattispecie, e che giustifica, unitamente al requisito della particolare tipologia della condotta processuale contemplata (inizio di un'esecuzione), il fatto che per tale responsabilità sia sufficiente l'aver agito, diversamente da quanto invece richiesto dall'art. 96 comma I c.p.c., senza la normale diligenza.

Ad ogni modo, si osserva che la domanda risulta infondata anche considerando che non risulta debitamente provato (oltre che, con riferimento ai danni derivanti dalla violazione della *privacy*, specificamente allegato) che dall'azione giudiziaria l'opponente abbia subito danni (la sussistenza dei quali deve essere comunque provata dall'opponente anche per le ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c. II comma, potendo il potere officioso del giudice colmare esclusivamente profili attinenti alla loro



quantificazione), ulteriori rispetto a quelli rappresentati dall'aver dovuto affrontare le spese collegate al processo. Invero, non vi sono evidenze, né le stesse possono ricavarsi dalle istanze istruttorie formulate dall'opponente: 1) che le diminuzioni di fatturato e le diminuzioni economiche riscontrate dall'opponente nel periodo temporale coincidente con quello successivo all'esecuzione siano dipese dall'azione esecutiva; 2) che le informazioni da altri apprese sulla situazione dell'opponente collegata al giudizio abbiano inciso sfavorevolmente sulla sua reputazione (circostanza, questa, che difetta anche di specifica allegazione); 3) che dall'azione esecutiva sia dipesa la condizione di salute sfavorevole dell'opponente.

Quanto alle spese di lite si osserva infine quanto segue.

Con riferimento alla domanda dell'opponente definita, per quanto sopra detto, mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere, occorre procedere ad una valutazione di soccombenza virtuale.

Ebbene, qualora non fosse sopravvenuto lo spontaneo pagamento della prestazione ad opera dell'opponente e la procedura esecutiva non fosse stata estinta per tale ragione, la domanda dell'opponente avrebbe trovato accoglimento e, ciò, per le ragioni che seguono.

Sarebbe stata in primo luogo rigettata l'eccezione di incompetenza avanzata dalla parte opposta e motivata sulla base del fatto che, giusta convenzione di arbitrato, competente per le questioni relative all'esecuzione del contratto sarebbe stato il collegio arbitrale. Infatti, la presente controversia ha ad oggetto non già questioni concernenti l'esecuzione del contratto sottoscritto tra le parti, bensì la valutazione in ordine alla legittimità della procedura esecutiva intrapresa, valutazione di competenza di questo giudice quale giudice dell'opposizione all'esecuzione.

Sarebbe stata pure rigettata l'ulteriore eccezione di litispendenza, sempre avanzata dalla parte opposta, in rapporto al giudizio previamente istaurato dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno e, ciò, in ragione del fatto che, diversamente dal presente giudizio avente ad oggetto la legittimità dell'esecuzione, il predetto giudizio, peraltro definito, aveva ad oggetto il merito della decisione scaturita nel lodo arbitrale, non sussistendo pertanto alcuna ipotesi di litispendenza.

Ancora, diversamente da quanto eccepito dalla parte opposta, sarebbe stata riconosciuta la correttezza dello strumento giuridico (615 c.p.c.) adoperato dalla parte opponente per far valere le sue doglianze, con conseguente insussistenza di motivi di inammissibilità, improcedibilità, improponibilità, nullità, atteso che la possibilità di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata deve essere fatta valere, come correttamente fatto dall'opponente, con lo



strumento dell'opposizione all'esecuzione, e non già nell'eventuale giudizio di merito in cui si forma il titolo esecutivo.

Nel merito, l'opposizione all'esecuzione sarebbe risultata fondata.

Ed invero risulta, oramai, non contestato tra le parti, oltre che accertato con sentenza passata in giudicato (cfr. Sentenza della Corte d'Appello di Ancona, agli atti), che il lodo arbitrale con riferimento al quale la parte opposta aveva intimato precetto, e sulla base del quale aveva agito esecutivamente, era un lodo contrattuale, frutto di un arbitrato irrituale, che non produceva, pertanto, ai sensi dell'art. 824 *bis* c.p.c., gli effetti di una sentenza e che non era dunque suscettibile di essere portata ad esecuzione mediante il procedimento di cui all'art. 825 c.p.c.

Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dalla parte opposta, a nulla rileva, ai fini dell'accertamento della legittimità dell'esecuzione, che con sentenza definitiva della corte d'appello sia stata accertata la correttezza delle statuizioni consacrate nel lodo portato ad esecuzione, atteso che ciò non influisce sul fatto che l'esecuzione sia stata intrapresa in assenza di titolo esecutivo, non rivestendo tale qualifica, come detto, il lodo arbitrale irrituale, invece illegittimamente posto dalla parte opposta alla base dell'esecuzione.

In sostanza, la domanda dell'opponente definita con la declaratoria di cessazione della materia del contendere sarebbe risultata fondata, dovendo di ciò tenersi conto nella regolamentazione delle spese di lite tra le parti sulla base del principio della soccombenza virtuale.

Conseguentemente, quanto alle spese di lite, attesa la parziale reciproca soccombenza, si osserva che le stesse devono essere compensate per metà e poste, per la restante parte, a carico della parte opposta, e liquidate, ai sensi del d.c. 55 del 2014, facendo applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (valore del credito per cui si procede), da distrarsi a carico dell'avv.to della parte opponente dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda dell'opponente volta a far accertare l'insussistenza del diritto della parte opposta a procedere ad esecuzione forzata;
- rigetta la domanda dell'opponente di condanna della parte opposta al risarcimento del danno *ex art. 96 comma II c.p.c.*



- compensa per metà le spese di lite e pone la restante parte a carico della parte opposta, che liquida, già dimezzata, in € 7051,50, oltre spese generali iva e cpa, da distrarsi in favore dell'Avv.to Fabrizio Chioini dichiaratosi antistatario.

Fermo, 10.09.2026.

Il Giudice

Francesco De Perna